



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 11 marzo 2022

04/2022

Delibera n° 8

OGGETTO: Criteri per l'applicazione del provvedimento di "Rifiuto", ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge 118/2014.

La Commissione per il Lavoro, viste le proprie precedenti Delibere n. 10 dell'8 gennaio 2021, n. 27 del 5 agosto 2021, n. xx dell'11 marzo 2022, al fine di razionalizzare gli strumenti, definisce i seguenti criteri che la UO deve utilizzare per l'applicazione del provvedimento di "Rifiuto", ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 118/2014:

1. Dichiarare di non essere interessato al lavoro proposto, offerta di lavoro congrua con la categoria di iscrizione, titolo di studio o mansione attribuita e sottoscritta;
2. Non prendere contatti con l'azienda proposta da UPAL tramite comunicazione inviata o non presentarsi al colloquio;
3. Non compilare il riferimento sull'esito del colloquio/contatto con l'impresa che ha effettuato una richiesta numerica;
4. Presentare a UPAL le dimissioni, fatto salvo il caso in cui le dimissioni siano finalizzate all'avvio tempestivo in altra impresa con oggettive condizioni migliorative, requisito accertato in sede di ricorso alla Commissione per il Lavoro.
5. Rendersi irreperibile telefonicamente nell'arco di 48 ore e non ricontattare UPAL a seguito di telefonata o invio di *e mail*.
6. Non presentarsi, senza giustificato motivo, al colloquio programmato presso UPAL o ad altra convocazione.

L'iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro o alla Lista speciale inviato a colloquio è tenuto a prendere contatto immediatamente con l'impresa e a compilare il riferimento sull'esito del colloquio/contatto tramite apposito servizio presente sul gestionale LABOR, o mediante trasmissione dell'esito a UPAL per gli iscritti alla Lista speciale, entro sette giorni dalla comunicazione ricevuta:

- Se il colloquio è avvenuto, compilare "ESITO COLLOQUIO" indicando la data e l'esito;
- Se il colloquio NON è avvenuto, compilare "ESITO CONTATTO" precisando la data e le motivazioni e gli eventuali accordi presi; qualora il colloquio avvenga successivamente ai sette giorni, il candidato è tenuto anche a compilare tempestivamente "ESITO COLLOQUIO" indicando la data e l'esito.

DIMENTICANZA per mancata compilazione dell'esito del colloquio/contatto

In particolare, in riferimento all'applicazione del precedente punto 3., la mancata compilazione dell'esito del colloquio/contatto con l'impresa che ha effettuato una richiesta numerica non



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 11 marzo 2022

04/2022

Delibera n° 8

viene considerata "Rifiuto" a condizione che l'iscritto si sia presentato al colloquio, non abbia rifiutato il lavoro e sia la prima dimenticanza.

Qualora l'iscritto incorra nuovamente in tale dimenticanza si applica il provvedimento di "Rifiuto" e ai percettori di ammortizzatori sociali si applicano le seguenti sanzioni ridotte, a condizione che l'iscritto si sia presentato al colloquio e non abbia rifiutato il lavoro:

- Seconda dimenticanza: decurtazione di 3 mesi di ammortizzatore sociale o totale se il residuo è minore – RIFIUTO;
- Terza dimenticanza: decurtazione di 6 mesi di ammortizzatore sociale o totale se il residuo è minore;
- Quarta dimenticanza: decurtazione totale dell'ammortizzatore sociale e cancellazione dalle liste di avviamento al lavoro –RIFIUTO.

Tale procedura si applica anche agli iscritti alle Liste di mobilità 1.1 e 5.1.

RIFIUTO

Per i lavoratori iscritti alla Classe 1.1 (Lista di mobilità a tempo pieno) e alla Classe 5.1 (Lista di mobilità a tempo parziale) l'applicazione del provvedimento di "Rifiuto", al di fuori della tipologia speciale prevista per la sola Dimenticanza in applicazione del precedente punto 3., comporta la cancellazione dalla classe in oggetto e, di conseguenza, la perdita dell'ammortizzatore percepito, anche nel caso in cui il "Rifiuto" venga applicato in Classi diverse.

Per i lavoratori iscritti in tutte le altre classi, l'applicazione del provvedimento di "Rifiuto" comporta:

- a. Relativamente alle casistiche di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. l'applicazione del primo rifiuto comporta la perdita del punteggio, la perdita dell'eventuale ammortizzatore sociale percepito e il conseguente inserimento nella sottolista "lavoratori non immediatamente disponibili" nella lista di iscrizione relativa all'applicazione del rifiuto. L'applicazione del secondo rifiuto comporta la cancellazione dalla stessa Lista, con impossibilità di reinscrivere per 60 giorni;
- b. Relativamente alle casistiche di cui ai punti 5. e 6. l'applicazione del primo rifiuto comporta la perdita del punteggio in tutte le Classi di iscrizione, la perdita dell'eventuale ammortizzatore sociale e il conseguente inserimento nelle sottoliste "lavoratori non immediatamente disponibili" di tutte le Classi di iscrizione. L'applicazione del secondo rifiuto comporta la cancellazione da tutte le Classi, con impossibilità di reinscrivere per 60 giorni.

Tuttavia, in caso di ricorso avverso l'applicazione del Provvedimento di "Rifiuto", l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro verifica se, nel corso dei 30 giorni successivi all'applicazione del provvedimento, l'iscritto sia stato avviato al lavoro: in caso positivo annulla d'ufficio il Provvedimento di "Rifiuto" dandone successiva comunicazione per presa d'atto alla Commissione per il Lavoro.

